



Progetto Migratoria

STATUTO

ART. 1

È costituita con sede in Grosseto viale Europa nr. 4 l'associazione di volontariato denominata Progetto Migratoria. – monitoraggio delle correnti migratorie dell'avifauna della Provincia di Grosseto. L'associazione è democratica e non ha fini di lucro ai sensi della L.266/91.

ART.2

L'associazione ha per insegna il Gufo comune (Asio otus) che utilizzerà come simbolo.

ART. 3

L'Associazione svolge attività in favore della tutela e valorizzazione della Natura e dell'Ambiente. L'Associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- a)-sviluppare conoscenze ornitologiche;
- b)-favorire tra i soci lo scambio delle informazioni di carattere scientifico;
- c)-acquisire dati scientifici sul fenomeno migratorio e sulle catture elaborandoli a titolo di ricerca;
- d)-collaborare con Enti istituzionalmente preposti al monitoraggio delle migrazioni ed all'inanellamento;
- e)-organizzare convegni, mostre, fiere, pubblicazioni e quant'altro ritenuto necessario in funzione del raggiungimento degli scopi sociali anche ai fini della salvaguardia delle tecniche venatorie tradizionali,
- f)-promuovere e valorizzare le tradizioni della Maremma Grossetana;
- f)-intervenire ai vari livelli istituzionali e nei confronti delle associazioni venatorie avanzando proposte agli organi di Governo ed alla Comunità Europea in materia di regolamentazione della caccia nei confronti dell'avifauna migratoria;
- g)-curare i rapporti con l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, con le Università, gli Istituti e le associazioni ornitologiche italiane e straniere, con il Consiglio Internazionale della Caccia (C.I.C.), con le Autorità locali e nazionali e con le associazioni naturalistiche italiane e straniere;
- h)-costituire in seno all'associazione un gruppo di lavoro, nominando un responsabile tecnico-scientifico, al fine di:
 - 1- coordinare eventuali stazioni di inanellamento;
 - 2- avviare studi statistico-scientifici sui flussi migratori;
 - 3- avviare studi scientifici sull'etologia dell'avifauna migratoria.

ART. 4

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 5

Sono Soci dell'associazione:

- i fondatori
- le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

ART. 6

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

ART. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.

ART. 8

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All' assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 10

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria e una volta

all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea si convoca inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 11

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti .

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 13

Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, inoltre con due terzi il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 14

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 15

Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART. 16

Il Collegio del Revisori dei conti é composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato dal

Presidente e da due supplenti, eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'assemblea dei soci, e durano in carica cinque anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'assemblea dei soci, e durano in carica cinque anni.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:

- in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;
- su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione e per iniziativa del Consiglio Direttivo su controversie di soci con l'associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;
- in materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:
- la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione;
- la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- la proposta di esclusione dell'Associazione rapporto agli scopi dell'associazione;
- la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

ART. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei Soci.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.